



AULA 'A'

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

OGGETTO: LAVORO PRIVATO - MANSIONI
SUPERIORI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONELLA PAGETTA	- Presidente -	
FABRIZIO AMENDOLA	- Consigliere -	R.G.N. 14494/2022
FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO	- Consigliere -	Cron.
VALERIA PICCONE	- Consigliere -	CC - 5/02/2026
MARIA LAVINIA BUCONI	- Consigliere Rel. -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14494/2022 R.G. proposto da:

..... (già), in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli
Avvocati

-ricorrente-

contro

....., rappresentata e difesa dall'Avvocato

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 936/2021 della Corte di Appello di Bologna, pubblicata in
data 1.12.2021, N.R.G. 373/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.02.2026 dal Consigliere
dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.



FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna con sentenza non definitiva n. 179/2019 ha dichiarato il diritto di _____ all'inquadramento come caporedattore ai sensi dell'art. 11 CNLG dal 7.4.2005 al 21.10.2015 ed ha condannato _____ al riconoscimento giuridico di tale qualifica nei limiti della prescrizione decennale e al riconoscimento economico nei limiti della prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data della messa in mora (27.1.2016); con sentenza definitiva n. 34/2020 ha condannato _____ al pagamento della somma di € 18.923,38 oltre interessi in favore della _____.

2. La Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma di tali sentenze ha dichiarato la prescrizione dei crediti maturati fino al 12.10.2007 ed ha condannato F. _____ al pagamento, in favore della _____, della somma di € 27.468,69, oltre accessori dalla data di messa in mora (27.1.2016).

3. La Corte territoriale ha rilevato che la _____, assunta con decorrenza dal 1.4.1990 con la qualifica di praticante giornalista, era stata inquadrata come caposervizio con decorrenza dal 1.4.2001; richiamate le declaratorie contrattuali, per quanto rileva nella fattispecie in esame, ha individuato nel compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza (in aggiunta alla più generica responsabilità propria del capo servizio) l'elemento distintivo tra la qualifica di capo servizio e quella di capo redattore.

4. Esaminate le dichiarazioni dei testi escussi, ha ritenuto dimostrato che la Encolpio avesse diretto e coordinato la redazione decentrata di Ascoli (alla quale facevano capo anche l'Ufficio di San Benedetto e talune delle funzioni della redazione di Fermo) attraverso il controllo dei pezzi, dell'impaginazione, dell'intitolazione, la gestione in autonomia dell'edizione di Ascoli rapportandosi con la sede centrale per il coordinamento generale relativo alla prima pagina, nonché attraverso il controllo del personale addetto alla sede di Ascoli e dell'ufficio di San Benedetto e parzialmente di quello della sede di Fermo, in quanto coordinava le presenze e le attività e concedeva ferie e permessi.



5. In ragione delle modifiche introdotte all'art. 18 legge n. 300/1970 dalla legge n. 92/2012, ha considerato intervenuta la sospensione della prescrizione dal 18.7.2012 ed ha ritenuto che avesse ripreso a decorrere dalla data del licenziamento, intervenuto il 2.10.2015; considerato anche il periodo tra il licenziamento e l'interruzione della prescrizione (avvenuta con lettera di messa in mora in data 27.1.2016), ha considerato prescritti i crediti maturati fino al 18.10.2007.

6. Ha poi rilevato che l'assorbimento dell'aumento retributivo nel superminimo era stato stabilito dal contratto individuale ed ha escluso la sussistenza di un errore di calcolo nella CTU, essendo priva di rilievo nel caso di specie la previsione contenuta nell'art. 13, comma 5 del CCNL, riguardante l'aumento di retribuzione previsto in caso di passaggio alla categoria superiore.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

8. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia erronea e/o falsa applicazione dell'art. 11 del CCNL, dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 244 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto della all'inquadramento superiore.

Evidenzia che la qualifica di caporedattore presuppone che il giornalista sia incardinato presso la redazione centrale ed implica il coordinamento di tutte le redazioni decentrate e degli Uffici di corrispondenza e non può pertanto essere riconosciuta ai capi servizio titolari di un ruolo di coordinamento nel contesto periferico.

Precisa che il capo redattore svolge la sua attività nel contesto direzionale del quotidiano o della testata operando al vertice della struttura a stretto contatto con il Direttore, mentre il capo servizio opera strutturalmente in ambito decentrato, assumendo la responsabilità di una redazione locale, con la contestuale responsabilità dell'attività lavorativa prestata da due o più redattori.



Lamenta l'irrilevanza degli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, in quanto la redazione di Ascoli è decentrata ed il coordinamento di uno o più giornalisti è proprio del capo servizio; lamenta la mancata considerazione delle risultanze istruttorie, da cui era emerso che presso la redazione di Fermo e nell'Ufficio di corrispondenza di San Benedetto del Tronto erano presenti i relativi referenti.

2. Il motivo deve essere respinto.

La censura incentrata sull'interpretazione del CCNL è infatti improcedibile ai sensi dell'art. 369 n. 4 cod. proc. civ., non avendo la odierna ricorrente assolto all'onere di depositare il contratto collettivo sul quale il ricorso si fonda (Cass. 4350/2015, Cass. 6255/2019), onere che può dirsi soddisfatto solo dalla produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 cod. civ. (Cass. 3027/2009, Cass. 8037/2007), laddove parte ricorrente si è limitata al solo deposito del testo di alcuni articoli (v. elenco in calce al ricorso per cassazione) e neppure ha indicato se e dove il testo integrale del contratto collettivo era reperibile nell'ambito del giudizio di merito.

Secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte "L'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente (principale o incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve interpretarsi nel senso che, allorché il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 420 *bis* c.p.c. (disposizione inserita nel codice di rito dall'art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 2 d.lgs. n. 40/2006 cit.), il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena di improcedibilità, non già solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma



anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale concernente tali disposizioni..."(Cass. S.U. n. 20075/2010).

La mancata considerazione di risultanze istruttorie non è poi riconducibile al paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).

3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in connessione con la falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare l'insussistenza di un ruolo della nella gestione di redazioni diverse da quella di Ascoli.

Richiama le deposizioni dei testi, dalle quali era emerso che a partire dal 2004 la responsabilità organizzativa e funzionale della redazione di Fermo era stata assunta da , che le redazioni, salvo particolari necessità, operavano in autonomia e che il potere decisionale in ordine al contenuto delle pagine e delle edizioni locali era rimesso all'Ufficio Centrale di Bologna, che esercitava anche il potere di controllo e verifica.

Aggiunge che l'Ufficio di corrispondenza di San Benedetto, privo di qualsiasi struttura autonoma e funzionalmente indipendente, era composto dall'unica risorsa che lo costituiva, ed era parte integrante della redazione di Ascoli (richiama sul punto anche l'art. 5 del CNLG).

4. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di merito attraverso la rilettura delle deposizioni testimoniali.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,



non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).

Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto a fondamento dell'art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).

5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 cod. civ. e dell'art. 18 legge n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, legge n. 92/2012, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto interrotto il termine di prescrizione dal 18.5.2007, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012.

Sostiene che anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012, il rapporto di lavoro subordinato è assistito da stabilità e assume pertanto che il termine di prescrizione era decorso per tutti i crediti antecedenti al quinquennio dalla prima formale rivendicazione della _____, avvenuta in data 27.1.2016.

6. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti chiarito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al



momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. (Cass. Sez. L., 06/09/2022, n. 26246).

7. Il ricorso va pertanto rigettato.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avvocato l

Dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.

La Presidente
Antonella Pagetta



Numero registro generale 14494/2022

Numero sezionale 602/2026

Numero di raccolta generale 7593/2026

Data pubblicazione 30/03/2026

